

Regolamento

che disciplina la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici a norma dell'art. 50, D.I. 44/01

Art. 1 - Principi

Con riferimento alla normativa sopra richiamata, si enunciano i seguenti principi fondamentali:

1. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione dell'Istituto come centro di promozione culturale, sociale e civile (art. 96 TU 94);
2. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del POF d'Istituto.
3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee (art. 50 D.I. 44/2001).
4. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi può avvenire fuori dell'orario del servizio scolastico (art.96 TU 94).
5. Nel valutare le richieste, si determinano le priorità secondo i criteri indicati all'articolo 2.
6. L'attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità (art. 35 D.I. 44/2001)

Art. 2 - Criteri di assegnazione

I locali, ambienti esterni e pertinenze di proprietà dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini. I contenuti dell'attività o iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione:

- attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento sociale, civile e culturale della comunità scolastica;
- attività che favoriscono i rapporti fra l'istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, ed economico del territorio locale (DPR 275/99) e le interazioni con il mondo del lavoro;
- attività di istruzione e formazione coerenti col POF.

L'assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie dell'Istituto rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella programmata dall'Istituto né recare alcun pregiudizio al suo buon funzionamento.

Gli Enti locali competenti possono utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente col Presidente di Amministrazione.

In nessun caso può essere concesso l'utilizzo per attività con fini di lucro.

Art. 3 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali, negli spazi esterni e nelle pertinenze, in occasione dell'utilizzo degli ambienti stessi, ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa.

L'Istituto SS. Trinità e Paradiso è pertanto sollevato da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso degli ambienti interni ed esterni di sua proprietà da parte di terzi.

Art. 4 - Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo degli ambienti, il concessionario deve assumere nei confronti dell'Istituto i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo degli spazi e locali di proprietà dell'Istituto quale referente verso l'Istituto SS. Trinità e Paradiso;
- osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
- lasciare gli ambienti, dopo l'uso, in ordine e puliti, e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività dell'Istituto;
- segnalare tempestivamente alla Presidenza dell'Istituto qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o

anomalie all'interno dei locali e degli spazi aperti;

- sospendere l'utilizzo degli ambienti chiusi e aperti in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'Istituto;
- assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito.

Art. 5 - Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio. Concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere sono consentiti soltanto previa specifica convenzione. Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica.

Art. 6 - Divieti particolari

È vietato fumare; è vietato l'accesso a locali non specificatamente richiesti: è vietato l'utilizzo di materiali e attrezzature non specificatamente richiesti.

Durante qualsiasi manifestazione, sono vietati la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale, nei cortili, nel giardino. È vietata l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dalla Presidenza dell'Istituto. È vietato lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant'altro che pregiudichino la sicurezza dell'edificio, e comunque l'Istituto è esente dalla custodia.

Art. 7 - Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici, o degli spazi esterni quali giardino cortili corridoi e chiostro, devono pervenire per iscritto all'Amministrazione dell'Istituto, quale ente proprietario dell'immobile, almeno dieci giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere:

- l'indicazione del soggetto richiedente
- lo scopo preciso della richiesta
- le generalità della persona responsabile
- la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste
- le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature
- i limiti temporali dell'utilizzo dei locali
- il numero di persone che utilizzeranno i locali.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'Istituto proprietario.

Art. 8 - Corrispettivi

Il richiedente dovrà versare direttamente all'Amministrazione dell'Istituto, la quota stabilita dall'ente stesso, per rimborso di spese vive.

Il richiedente dovrà versare inoltre all'Istituto il corrispettivo per il costo orario / giornaliero dell'uso delle eventuali strumentazioni richieste, assistenza tecnica, apertura/chiusura dei locali e pulizia (vedasi convenzione).

Il corrispettivo non potrà essere inferiore al costo derivante da oneri aggiuntivi a carico dell'Istituto per le spese di materiali, servizi strumentali, personale.

Art. 9 - Concessione gratuita

In casi eccezionali, qualora le iniziative siano particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali dell'Istituto, i locali possono essere concessi anche gratuitamente, purché non richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale, per assistenza e pulizia.

Art. 10 - Informazione e pubblicità sull'attività contrattuale

Ai sensi dell'art. 35, D.l. 44/01, il Presidente del C.d.A., dopo aver stipulato la convenzione e rilasciato l'atto formale, mette a disposizione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, nella prima riunione utile, la copia dei contratti

conclusi e relaziona sull'attività negoziale svolta e sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

È assicurato il diritto di accesso agli interessati alla documentazione contrattuale, ai sensi della legge 241/90.

Letto, confermato e sottoscritto: Vincenzo Esposito

Matteo De Simone Claudia Scaramellino

La segretaria Franca Sorrentino